

DELIBERAZIONE 23 SETTEMBRE 2025

418/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA RESILIENZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, COMPLETATI NEL 2024, E DELLE PARTITE ECONOMICHE IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI, COMPLETATI NEL 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1354^a riunione del 23 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: Regolamento);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 534/2019/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 534/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 432/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 432/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 500/2020/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 500/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 563/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 563/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 212/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 212/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2021, 536/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 536/2021/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 69/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 69/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 422/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 422/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 334/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 334/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2024, 443/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 443/2024/R/EEL);
- i Piani resilienza predisposti dalle principali imprese distributrici ai sensi degli articoli 77 e 78 del TIQE, comprensivi dei dati ad essi correlati e delle metodologie di analisi del rischio e di selezione degli interventi di incremento della resilienza, comunicati all’Autorità;
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate, il 3 settembre 2025, dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità alle imprese distributrici elencate nella Tabella A allegata al presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 79bis a 79septies del TIQE disciplinano un meccanismo di premi e penalità applicabile a interventi che incrementano la resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: interventi);
- con le deliberazioni 534/2019/R/EEL, 500/2020/R/EEL, 536/2021/R/EEL, 69/2023/R/EEL e 334/2024/R/EEL, l’Autorità ha approvato gli interventi eleggibili a premi o penalità per l’incremento della resilienza ai sensi del TIQE;
- con la deliberazione 432/2020/R/COM, l’Autorità ha disposto che per gli interventi dei Piani resilienza 2019 eleggibili a premio o penalità ai sensi della deliberazione 534/2019/R/EEL con conclusione prevista tra il primo semestre 2019 e il secondo semestre 2021, la data di completamento prevista sia posticipata di un semestre;
- il comma 79quinquies.3 del TIQE prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno del periodo 2020-2027, l’Autorità determini i premi e le penalità relativi agli interventi con data di effettivo completamento nell’anno precedente;
- il comma 79quinquies.5 del TIQE prevede che l’Autorità determini, per il secondo triennio di regolazione 2022-2024, un tetto massimo ai premi netti per il medesimo triennio, pari al 25% del valore attuale netto della somma dei costi attesi di tutti gli interventi eleggibili a premi o penalità della medesima impresa, con data di effettivo completamento negli anni 2022, 2023 e 2024;
- il comma 79quinquies.6 del TIQE prevede che le penalità complessive per il triennio 2022-2024 siano ridotte del 100% se nel medesimo triennio almeno il 90% degli utenti dati dalla sommatoria degli indicatori NUD (numero di utenti BT disalimentati) a consuntivo degli interventi eleggibili a penalità corrisponde a interventi le cui date di effettivo completamento coincidono con le date di completamento indicate in occasione del primo inserimento nel Piano resilienza;
- con le deliberazioni 422/2023/R/EEL e 443/2024/R/EEL, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità per gli interventi completati nel 2022 e nel 2023; le suddette

determinazioni rilevano ai fini del potenziale annullamento delle penalità nel presente provvedimento;

- con la deliberazione 443/2024/R/EEL, l’Autorità ha inoltre applicato i due meccanismi su base triennale 2022-2024 definiti dall’articolo 79quinquies alle imprese distributrici che avevano già completato nel 2023 tutti i propri interventi del triennio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 79sexies.1 del TIQE prevede che il premio erogato per un intervento sia ridotto del 50% nel caso in cui nei cinque anni successivi alla data di effettivo completamento dell’intervento, nella porzione di rete oggetto di intervento si verifichi anche una sola interruzione di almeno 8 ore dovuta al medesimo fattore critico di rischio a causa del quale sia stato effettuato l’intervento oggetto di premio;
- ai fini del presente provvedimento la predetta condizione può essere integralmente verificata per gli interventi completati nell’anno 2019;
- con le deliberazioni 563/2020/R/EEL e 212/2021/R/EEL, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità relativi agli interventi di incremento della resilienza del servizio di distribuzione dell’energia elettrica completati nel 2019, che rilevano ai fini del potenziale dimezzamento dei premi nel presente provvedimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le imprese distributrici elencate nella Tabella A allegata al presente provvedimento hanno inviato all’Autorità i consuntivi dell’avanzamento degli interventi ammessi al meccanismo incentivante per l’incremento della resilienza completati negli anni dal 2019 al 2024 (di seguito: consuntivo degli interventi resilienza);
- le imprese distributrici Areti S.p.A., e-distribuzione S.p.A., Ireti S.p.A. e Unareti S.p.A., hanno inviato all’Autorità i dati relativi al monitoraggio dell’efficacia degli interventi per gli interventi completati nel 2019; le restanti imprese distributrici non hanno completato interventi nel corso del 2019;
- in esito all’esame del consuntivo degli interventi resilienza e dei dati relativi al monitoraggio dell’efficacia degli interventi, sono state inviate le risultanze istruttorie alle imprese distributrici elencate nella Tabella A allegata al presente provvedimento.

RITENUTO NECESSARIO:

- determinare i tetti massimi ai premi netti relativi a interventi con data di effettivo completamento in uno degli anni 2022, 2023 o 2024, come previsto dal comma 79quinquies.5 del TIQE, e verificare l’eventuale riduzione delle penalità per il triennio 2022-2024, come previsto dal comma 79quinquies.6 del TIQE;
- determinare i premi e le penalità in materia di incremento della resilienza del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo

- 79quinquies del TIQE per le imprese distributrici che hanno completato almeno un intervento nel 2024;
- determinare, per gli interventi completati nel 2019, la restituzione del 50% del premio erogato nel caso in cui nei cinque anni successivi alla data di effettivo completamento dell'intervento, nella porzione di rete oggetto di intervento si sia verificata anche una sola interruzione di almeno 8 ore dovuta al medesimo fattore critico di rischio a causa del quale sia stato effettuato l'intervento oggetto di premio, come previsto dal comma 79sexies.1 del TIQE

DELIBERA

1. di determinare, per le imprese distributrici elencate nella Tabella A:
 - a) ai sensi dell'articolo 79quinquies, comma 5, del TIQE, i tetti massimi ai premi netti relativi a interventi con data di effettivo completamento in uno degli anni 2022, 2023 o 2024, come indicato nella colonna E della Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
 - b) ai sensi dell'articolo 79quinquies del TIQE, le partite economiche nette a seguito degli interventi completati nell'anno 2024, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di riconoscere alle imprese distributrici, entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento, i premi netti di segno positivo indicati nella colonna F della Tabella 2 allegata al presente provvedimento, a valere sul "Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali";
3. di fissare, entro la fine del mese successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, il termine per il versamento, da parte delle imprese distributrici, delle partite economiche di segno negativo indicate nella colonna F della Tabella 2 allegata al presente provvedimento, nel "Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali";
4. di fissare, entro la fine del mese successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, il termine per il versamento, da parte di e-distribuzione S.p.A., delle partite economiche indicate nella colonna E della Tabella 3 allegata al presente provvedimento, nel "Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali";
5. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici di cui alla Tabella A ed alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
6. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle A, 1, 2 e 3 nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Basseghini